

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, **03.08.2012**

INTEGRAZIONE alla lettera del 02.08.2012

D.Lgs. **4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.**

La **tutela dell'ambiente** e degli **ecosistemi naturali** e del patrimonio culturale deve essere **garantita da tutti gli enti pubblici e privati** e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una **adeguata azione** che sia informata ai **principi** della **precauzione**, dell'**azione preventiva**, della **correzione**, in via prioritaria **alla fonte**, dei **danni causati all'ambiente**, nonché al principio **«chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, **regolano la politica della comunità in materia ambientale.**

Oggetto:

Richiesta di annullamento in autotutela della Determinazione 3166/12 del 19.07.2012 dell'U.O. Discariche e bonifiche del Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti della Provincia di Verona e... richiesta di “accesso agli atti” di “tutta” la documentazione collegata e/o inerente a questa determinazione e quindi relativa al (FINTO) Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie già autorizzato con DGRV n° 996 del 21 Aprile 2009.

Ieri, il sottoscritto, ha inviato una lettera il cui oggetto è quello sopra riportato, ma a seguito di presa visione della Legge Regionale del Veneto n° 11 del **16 Febbraio 2010** (di cui non ero a conoscenza) a completamento di quanto ieri già inviato, si integra con le seguenti considerazioni ed evidenziazioni.

Ho appreso solo oggi che in data 16 Febbraio 2010, la Regione Veneto aveva approvato la legge n° 11, dove ai commi 1 e 2 dell'art. 16 - **Norme in materia di autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi - si legge questo:**

1. Ai fini dell'adozione del **Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali**, di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e all'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei **fabbisogni** e della **qualità dei rifiuti prodotti** e per la definizione dei criteri per **l'individuazione delle aree non idonee** alla localizzazione degli **impianti di smaltimento**, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, **non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi**, in **assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio**, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che **accerti l'indispensabilità degli impianti stessi** ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione **dell'osservanza del principio di prossimità** tra luogo di

All' **Ing. Carlo Poli**

Dirigente dell'Area funzionale dei servizi in campo ambientale

Via Santa Maria Antica, 1

37121 - VERONA

provincia.verona@cert.ip-veneto.net

e per conoscenza a:

All' **ARPAV**

Dipartimento Provinciale di Verona

Via A. Dominutti, 8

37135 - VERONA

dapvr@pec.arpav.it

Alla **Procura della Repubblica**

presso Tribunale di Verona

Corte Giorgio Zanconati, 1

37122 - VERONA

prot.procura.verona@giustiziacert.it

produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del d.leg. 3.4.2006, n. 152.

Dalla **Determinazione n° 3166 del 19.07.2012** dell'U.O. Discariche e bonifiche - Settore ambiente - Servizio gestione rifiuti della Provincia di Verona (*ampiamente considerata nella precedente lettera ieri inviata*) evidenzio che con **Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 28 del 29 aprile 2011, era stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della Discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla Geo Nova spa (va ricordato che sarebbe... l'ATI Geo Nova e con un "project financing")**.

In considerazione di quanto sopra evidenziato e stabilito dall'art. 16 della LRV 11-2010, con la presente, "ad integrazione" delle considerazioni già espresse della richiesta di "accesso agli atti", ieri inviata...

si chiede

se esiste e/o se sia mai stata approvata una Deliberazione del Consiglio Provinciale, previo parere positivo dell'ARPAV, che in ottemperanza dell'art. 16 della LRV 11 del 16.02.2010, abbia accertato l'indispensabilità dell'impianto di smaltimento rifiuti da realizzarsi nell'ex Cava Siberie e/o che abbia valutato le ragioni dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento e di conseguenza abbia poi determinato la **NON concessione dell'Autorizzazione provvisoria?**

Il sottoscritto ad oggi, non è riuscito a trovare copia di una Deliberazione del Consiglio Provinciale che abbia mai deliberato in merito e nel rispetto dell'art. 16 della LRV 11-2010, come non ha trovato altra Deliberazione che abbia autorizzato, sempre ai sensi del suddetto articolo, anche l'autorizzazione alla sospensione... della sospensione all'esercizio provvisorio come rilasciato con la Determina 3166/2012.

Per il sottoscritto parrebbe essere evidente che al dubbio e alla domanda come sopra riportata, fosse data adeguata risposta e deve quindi essere **valutata la nullità e/o l'illegittimità** del Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 28 del 29.4.2011 di autorizzazione all'esercizio provvisorio qualora questo fosse stato rilasciato **non ottemperando i dettami dell'art. 16 della LRV 11-2010** qui richiamato.

A supporto di quanto già scritto nella lettera ieri inviata e in considerazione della richiesta di verifica come oggi inviata e ricordato che la Discarica Siberie ricade in un territorio, come quello di Caselle di Sommacampagna che è già gravemente compromesso dagli impatti ambientali generati da Autostrade, Tangenziali, Aeroporto Catullo, Quadrante Europa e da Cave e discariche esistenti, si chiede un particolare attenzione visto anche i contenuti della LRV n° 11 del 24.2.2012 approvata a tutela dell'ambiente.

Al sottoscritto, se qualora il Decreto di Autorizzazione all'esercizio provvisorio del (FINTO) Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, ma (VERA) Discarica di Rifiuti fosse stato pertanto rilasciato dalla Regione Veneto, senza ottemperare ai dettami dell'art. 16 della LRV 11-2010 qui richiamato, parrebbe pertanto essere evidente che detto Decreto sia "nullo" ed "illegittimo" se prima l'ARPAV non avesse **"accertato l'indispensabilità degli impianto stesso ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento"** e detto Decreto per l'esercizio provvisorio sarebbe "nullo" ed "illegittimo" in mancanza della Deliberazione del Consiglio Provinciale nel rispetto di questo: **"Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi"**.

A conclusione della presente **INTEGRAZIONE** riporto l'ultimo paragrafo della lettera come ieri già inviata:

Concludo ricordando una **prescrizione contenuta del Parere n° 39 del 17 maggio 2012** della Commissione V.A.S. della Regione Veneto, che nell'esaminare ed esprimersi sulla V.A.S. del P.A.T. di Sommacampagna con la **prescrizione n° 1.1.7** ha già stabilito che: **"atteso che parte del territorio comunale rientra nella "zona di ricarica degli acquiferi" nell'articolo 4.3.1 comma "d" dovrà essere inserita un'alinea in ordine al divieto di realizzare opere interrato nell'ambito interessato"** e dato che un (VERA) Discarica di Rifiuti [anche se mascherata da (FINTO) Recupero Ambientale] se questa viene realizzata in una ex Cava di Ghiaia la Discarica di Rifiuti potrebbe considerarsi come essere una evidente **opera "interrata"** è pertanto ri-evidente che per il P.A.T.: **le discariche nelle zone di ricarica degli acquiferi sono vietate.**

In attesa di un "urgente" riscontro e di "immediate" conseguenti azioni, si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it